REGOLAMENTO (CE) N. 394/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1994

recante modifica del regolamento (CE) n. 266/94 che stabilisce, per il 1994, le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 [3], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione [4] fa riferimento, per errore, a disposizioni non esistenti; che occorre correggere detto riferimento;

considerando che le domande di titoli possono essere presentate già a decorrere dal 15 febbraio 1994; che è quindi necessario far entrare in vigore il presente regolamento quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 266/94 è sostituito dal testo seguente:

« 4. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, quarto trattino del presente regolamento scade il 31 dicembre 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[3] GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.
[4] GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9.